



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@pec.amiavr.it
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 – R.E.A. 261063 - Cap. Soc. int. vers. € 5.000.000,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Verona

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEL RIFIUTO EER 20.01.08 (Rifiuti Biodegradabili di
cucine e mense)
PER LA DURATA DI TRE ANNI
(PROCEDURA APERTA ex art. 71, del D.Lgs.
36/2023)

CODICE INTERNO

GA-00289

CIG BD3C544561

CPV 90512000-9

IL R.U.P.
(Moreno Pensa)

Sommario

PREMESSE	4
1.PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1.....LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2..... DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3..... IDENTIFICAZIONE	7
2. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA.....	7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
3.1 DOCUMENTI DI GARA	8
3.2 CHIARIMENTI	9
3.3 COMUNICAZIONI.....	9
4. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
5. IMPORTO DELL'APPALTO	11
6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, RINNOVI E REVISIONE PREZZI	12
6.1 DURATA	12
6.2 OPZIONI E RINNOVI.....	12
6.3 REVISIONE DEI PREZZI	13
6.4 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	13
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
8.1. SELF CLEANING	15
8.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
9.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	17
9.2 REQUISITI DI CAPACITA' economica e finanziaria	17
9.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	18
9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	19
9.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
10. AVVALIMENTO	20
11. SUBAPPALTO	21
12. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
13. GARANZIA PROVVISORIA.....	22
14. SOPRALLUOGO.....	25
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	26
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	29
19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"	38
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
21.1 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
21.2 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA" –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	39
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
28. CLAUSOLA BROKER	45
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45
30. ANTICORRUZIONE	45

PREMESSE

Poiché è stato aggiudicato il servizio di recupero dei rifiuti EER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) per la durata di tre anni, si è reso necessario disporre l'avvio di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti EER 20.01.08.

Pertanto, con Determinazione del Direttore f.f. n. 371 del 24.09.2026 AMIA Verona S.p.A., ha disposto l'avvio di una procedura aperta di gara per l'affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti EER 20.01.08, per un importo stimato di € 510.000,00, per la durata di tre anni, oltre ad eventuale quinto d'obbligo ai sensi della normativa applicabile, del servizio, inclusi i costi della manodopera non soggetti a ribasso, pari a € 120.000,00, ed I.V.A. esclusa, così come meglio descritto nei Capitolati di Polizza *allegati* al presente Disciplinare di gara (di seguito, la **"Procedura"** e il **"Servizio"**).

La Procedura verrà interamente espletata attraverso il sistema di intermediazione telematica in uso a Amia Verona S.p.A. denominato "Piattaforma TRASPARE" (di seguito, anche solo la **"Piattaforma"** o **"PAD"**), raggiungibile al seguente link <https://amiavr.traspares.com>

Per le modalità di utilizzo della predetta Piattaforma si vedano i paragrafi che seguono.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 30 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (in seguito, per brevità, il **"Codice"** o il **"D.Lgs. 36/2023"**), con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il Geom. Moreno Pensa, indirizzo e-mail: moreno.pensa@amiavr.it

Il luogo di espletamento del Servizio è Verona.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD Traspares comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto istruzioni operative scaricabili in formato PDF nel modulo "Tutorial&Manuali".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.amiavr.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle istruzioni allegate nell'Area Documenti della procedura. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico e tutti gli elaborati indicati nel presente disciplinare e la modulistica in esso prevista, saranno reperibili mediante accesso al Portale Acquisti di Amia Verona SpA all'indirizzo <https://amiavr.traspare.com/>, accedendo alla procedura di gara e consultando le istruzioni operative scaricabili in formato PDF nel modulo "Tutorial&Manuali". E', inoltre, disponibile il servizio assistenza telefonico per qualsiasi problema di natura informatica sull'utilizzo della piattaforma telematica, disponibile Lun/Ven: 09.00-13.00 / 14.30-18.00, ai seguenti recapiti:

Telefono per Abbonati

(+39) 0881 17 84 200

Telefono a pagamento per Non Abbonati*

(+39) 895 98 95 966

*= le tariffe sono consultabili al seguente link: <https://www.traspare.com/main/contatti-fornitori/>

2. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Stazione Appaltante e indirizzo	Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani, 31 – 37135 Verona – C.F. P.IVA 02737960223 - tel.045/8063311 – www.amiavr.it - mail: amia.verona@amiavr.it – pec: amia.verona@pec.amiavr.it
Tipologia della procedura	PROCEDURA APERTA ex art.71 D.Lgs. 36/2023
Codice CPV principale	90512000-9
Codice CIG	BD3C544561
Termine ultimo per la presentazione delle Offerte	09.11.2026 ore 10:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	26.10.2026 ore 12:00
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo
Importo totale a base di gara	Euro 510.000,00
Importo soggetto a ribasso (manodopera esclusa)	Euro 390.000,00
Valore dei costi della manodopera non soggetti a ribasso (già compresi nell'importo totale a base di gara)	Euro 120.000,00
Quinto d'obbligo	Euro 102.000,00
Proroga tecnica (mesi 6)	Euro 79.000,00
Responsabile Unico del Progetto	Geom. Moreno Pensa

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Il presente Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-IT request);
- 5) Istanza di partecipazione, Allegato A;
- 6) Dichiarazione di idoneità morale resa dal Legale rappresentante, Allegato A1;
- 7) Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti ex art. 94, comma 3 D.Lgs. 36/2023, Allegato A2;
- 8) Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti ex art. 94, comma 3 D.Lgs. 36/2023, Allegato A2-bis resa da un unico soggetto in nome e per conto di altri soggetti;
- 9) Dichiarazione in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa e rispetto delle clausole sociali, Allegato A3;
- 10) Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato per l'avvalimento, Allegato A4;
- 11) Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario per l'avvalimento, Allegato A5;
- 12) Dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti con identità plurisoggettiva e da parte dei Consorzi, Allegato A6;
- 13) Dichiarazione su Riduzione di garanzia, Allegato A7;
- 14) Modello di Offerta Economica;
- 15) Patto di Integrità;
- 16) Vademecum per la registrazione e l'accesso alla Piattaforma Appalti e per la presentazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione di gara è disponibile in accesso libero e illimitato sulla PAD <https://amiavr.traspare.com/>.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione “Comunicazioni” della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione “Comunicazioni” sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente Procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto oggetto della presente Procedura è costituito da un unico lotto in considerazione dell'unicità della prestazione (i.e. servizio di trasporto dei rifiuti EER 20.01.08 per la durata di tre anni per la Stazione appaltante AMIA Verona S.p.A.).

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti raccolti nel bacino di utenza di AMIA Verona Spa, con sede in Via Bartolomeo Avesani, 31 – 37135 Verona, classificati EER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) con le seguenti caratteristiche e quantità:

- Servizio di trasporto del rifiuto classificato CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)

Il quantitativo del rifiuto nel triennio da trasportare è stimato in circa 30.000 tonnellate.

Costituisce oggetto dell'affidamento il servizio di trasporto del rifiuto avente codice EER 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense, per una quantità complessivamente presunta pari a 30.000 tonnellate nell'arco della durata contrattuale di 36 mesi, dall'impianto di AMIA Verona S.p.A. agli impianti di destinazione individuati dalla Stazione Appaltante.

In via ordinaria, il servizio di trasporto sarà effettuato con destinazione presso l'impianto di recupero di Montello S.p.A., sito in Via Fabio Filzi n. 5 – 24060 Bergamo (BG), individuato quale impianto principale di destinazione.

Qualora l'impianto principale di Montello S.p.A. non sia temporaneamente in grado di ricevere il rifiuto, per cause riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a guasti, fermi impianto, interventi di manutenzione, calamità, eventi imprevedibili o altre situazioni di emergenza o necessità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tempo strettamente necessario al ripristino della piena operatività dell'impianto principale, l'esecuzione del servizio di trasporto verso uno o più impianti alternativi.

Gli impianti alternativi sono già individuati dalla Stazione Appaltante, secondo il seguente ordine di priorità, fatta salva la loro effettiva disponibilità e capacità di ricezione del rifiuto:

1. BIOICLO S.r.l., Via Gerra n. 17 – Castiglione delle Stiviere (MN);
2. MAGIS AMBIENTE, Via Matozze n. 95/A – 37132 Verona (VR);
3. FERTITALIA S.r.l., Loc. Serragli – Villa Bartolomea (VR).

Per le destinazioni alternative sopra indicate, la Stazione Appaltante, in relazione alla specifica situazione di emergenza o necessità, richiederà all'Appaltatore una specifica quotazione economica per il servizio di trasporto, che dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del servizio.

La richiesta di quotazione potrà riguardare, in particolare, i minori o diversi oneri di trasporto derivanti dalla destinazione alternativa rispetto all'impianto principale, tenuto conto delle relative distanze e condizioni operative.

L'utilizzo degli impianti alternativi avrà carattere temporaneo ed eccezionale e sarà limitato al periodo strettamente necessario al superamento della situazione che abbia determinato l'indisponibilità dell'impianto principale, senza che ciò comporti alcun diritto dell'Appaltatore a pretese, indennizzi o compensi ulteriori rispetto a quelli espressamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Resta fermo che i quantitativi indicati nel presente articolo hanno carattere presunto e non garantito, essendo gli stessi soggetti alle effettive esigenze della Stazione Appaltante e alla produzione/disponibilità del rifiuto nel periodo di durata del servizio.

Per il mancato raggiungimento dei quantitativi massimi previsti dei rifiuti da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.

L'aggiudicazione avverrà alla concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica, presso l'impianto di Montello SpA.

5. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila,00), I.V.A. esclusa**, di cui € 120.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, di cui Euro 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa, oltre al **quinto d'obbligo** ed eventuale **proroga tecnica**.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di esercitare l'eventuale quinto d'obbligo, calcolato sull'importo complessivo di aggiudicazione ai sensi della normativa applicabile.

Si precisa altresì che il corrispettivo spettante all'Affidatario è da intendersi fisso, invariabile ed onnicomprensivo di ogni spesa necessaria all'espletamento del Servizio oggetto del presente appalto - fatta salva la possibilità descritta al punto 6.3 che segue - affinché lo stesso sia perfettamente rispondente alle indicazioni di cui al Capitolato allegato al presente Disciplinare di gara.

Tabella n. 1 – Importo complessivo del Servizio

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/anno
1	Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso Lotto unico CER 20.01.08 tonn. 30.000 (€/ton.13,00 soggetto a ribasso, escluso costo della manodopera)	€ 390.000,00
2	Di cui oneri per la sicurezza da interferenza	€ 0,00
3	costo della manodopera €/ton 4,00	€ 120.000,00
4	Totale importo dell'appalto	€ 510.000,00
5	Quinto dell'importo contrattuale	€ 102.000,00

6	Proroga tecnica ex art.120 comma 11 del D.Lgs.36/2023 (6 mesi, eventuale)	€ 79.000,00
7	Totale complessivo oneri per acquisizione servizio	€ 691.000,00

I costi della manodopera non sono ribassabili, se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 **come Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività relative al Servizio oggetto dell'appalto si indica il seguente: “CCNL DELL’AUTOTRASPORTO, MERCI, SPEDIZIONI”, identificato dal codice alfanumerico unico del “CNEL I100”**, salva equivalente indicazione alternativa dichiarata e da motivare a cura del concorrente in fase di partecipazione alla Procedura. L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero/00), IVA e/o altre imposte e contributi di Legge esclusi, in quanto non sono rilevabili, per la tipologia di Servizio oggetto dell'appalto che ne occupa, rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione appaltante.

6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, RINNOVI E REVISIONE PREZZI

6.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a **36 (trentasei) mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva**. Dal momento che i servizi di trasporto dei rifiuti EER 20.01.08 per la durata di tre anni per la Stazione appaltante AMIA Verona S.p.A. sono indispensabili a garantire l'espletamento dei cosiddetti “servizi pubblici essenziali” della Stazione appaltante, oltreché per la collettività del territorio, **l’Affidatario deve impegnarsi ad iniziare l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche in pendenza di adozione del formale provvedimento di aggiudicazione e di stipula del Contratto**. Tale possibilità è peraltro ammessa dal disposto dell'art. 17, comma 9 del D.lgs. 36/2023 a mente del quale “*L'esecuzione d'urgenza è effettuata [...] nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare [...]*”.

6.2 OPZIONI E RINNOVI

Non è previsto il rinnovo del contratto.

AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di approvare una proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario mediante procedura dedicata. In tale ipotesi i contraenti originari saranno tenuti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6.3 REVISIONE DEI PREZZI

Sono fatti salvi, ove applicabili, i disposti di cui all'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 in tema di revisione prezzi.

6.4 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono, altresì, partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 209/2005.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, commi 14 e 15 del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (*dieci*) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-

associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**"), fatto salvo quanto previsto nell'articolo **23** del presente Disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il consenso in merito a quanto illustrato al precedente capoverso dovrà essere reso rendendo apposita dichiarazione in sede di compilazione della Domanda di partecipazione di cui all'Allegato A al presente Disciplinare di gara.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'Offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'Offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96 comma 6 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità al presente Disciplinare di gara e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del D.lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'Offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'Offerta, hanno omissso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

A. Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane per settore di attività pertinente con quello oggetto della presente Procedura (la società dovrà risultare "ATTIVA").

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova del requisito di cui alla presente lett. A), l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

B. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 1, Classe B o superiore e/o categoria 8 classe D o superiore in caso di concorrente intermediario.

C. Iscrizione all'Albo Trasportatori c/terzi.

9.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, commi 1, lett. b) e 11 del D.lgs. 36/2023, il concorrente deve possedere il seguente requisito: **aver maturato nei migliori N. 3 (tre) anni degli ultimi N. 5 (cinque) anni precedenti a quelli di indizione della presente Procedura un fatturato globale non inferiore a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomilaeuro/00).**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di fatturato globale è posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, il concorrente deve possedere il seguente requisito: Avere espletato, negli ultimi dieci anni, **almeno nr. 2 distinti servizi analoghi di trasporto rifiuti oggetto dell'appalto in favore di destinatari pubblici o privati per un importo complessivo di almeno € 1.400.000,00 + iva (unmilionequattrocentomilaeuro/00)**, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi contrattuali, delle date e dei destinatari pubblici o privati; tale requisito verrà verificato alla luce dei documenti richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di capacità tecnica e professionale può essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e che le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite secondo la ripartizione dichiarata in sede di offerta.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente ovvero dalle società pubbliche simili alla Stazione appaltante e/o alla sua controllata, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche ovvero con società pubbliche simili alla Stazione appaltante e/o alla sua controllata, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal Committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con Committenti privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa che i contratti valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la quota parte di essi approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e/o concluse in epoca successiva.

9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il **requisito** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane **di cui al punto 9.1, lett. A)** deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di cui al punto 9.1 lett. B) e C)** devono essere posseduti dai componenti il raggruppamento in misura adeguata alla posizione che ciascun componente andrà ad occupare all'interno del raggruppamento stesso:

Il **requisito di cui al punto 9.2** può essere posseduto cumulativamente dai componenti del raggruppamento.

Il **requisito di cui al punto 9.3** può essere posseduto cumulativamente dai componenti del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I **requisiti di cui al punto 9.1 lett. A), B) e C)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto concerne i **requisiti** di cui ai **punti 9.2 e 9.3**:

- a) i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente per acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 8 e di idoneità professionale di cui al precedente punto 9.1 lett. A).

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 9.1 lett. B) e C) solo se l'ausiliario esegue direttamente le prestazioni per cui tali requisiti sono richiesti. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D.lgs. 36/2023:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione sottoscritta, utilizzando preferibilmente il Modulo **Allegato "A4"**, attestante i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e il nominativo del soggetto ausiliario;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, utilizzando preferibilmente il Modulo **Allegato "A5"**, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'accordo quadro le risorse necessarie di cui è carente. Il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (*dieci*) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di

10 (*dieci*) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'Offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

L'Affidatario potrà avvalersi del subappalto secondo le modalità e presentando tutta la documentazione prescritta dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2003, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto¹.

In caso di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni del D.lgs. 36/2023 in tema di subappalto, in conformità all'ultimo periodo dell'art. 119, comma 17 del medesimo D.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto della presentazione dell'Offerta le prestazioni e/o le parti di esse che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del D.lgs. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato.

Non costituisce pertanto motivo di esclusione ma comporta per l'Affidatario il divieto di subappalto la circostanza che all'atto di presentazione dell'Offerta l'operatore economico invitato non abbia indicato le prestazioni oggetto del Servizio e/o le parti di esso che intende subappaltare, in conformità alla disposizione sopra richiamata.

Nel caso in cui il concorrente intenda riservarsi la facoltà di subappalto, in sede di compilazione della Istanza di partecipazione "Allegato A" per la partecipazione alla Procedura, dovrà rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 119, comma 2² quinto e sesto cpv. del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (ovvero di impegnarsi a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.³, salvo non ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento per le quali il concorrente potrà motivatamente indicare una diversa soglia).

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 e requisiti professionali del medesimo D.lgs. 36/2023.

¹ Con tale espressione, ai fini dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2023 si intende il 99,9 % del Servizio oggetto del presente appalto, in quanto è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

²-Per come modificato per effetto dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36")

³ Che stabilisce che per "«micro, piccole e medie imprese»" si intendono "le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003" la quale, a sua volta prevede che "La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro."

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al presente appalto si deroga, in parte, all'applicazione delle clausole sociali previste dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023. L'esclusione di tali clausole è motivata dalla natura specifica del servizio oggetto di affidamento, che si caratterizza per un contenuto prevalentemente tecnico-specialistico e finanziario, nonché per l'assenza di una prestazione continuativa basata sull'impiego diretto e stabile di manodopera dedicata.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una **Garanzia provvisoria**, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% (*due per cento*) del valore complessivo dell'appalto e, precisamente,

di importo pari ad **Euro 13.820,00 (tredicimilaottocentoventi/00)**. costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso **il conto corrente della Stazione appaltante n. 000000073960** alle seguenti coordinate bancarie: **Codice IBAN: IT29B0503411706000000125000 - Banca: BANCO BPM SPA Filiale di Verona Borgo Roma. Il bonifico, intestato a AMIA VERONA SPA** dovrà riportare nella causale la seguente dicitura: **“garanzia provvisoria gara CIG BD3C544561”**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della Garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova Garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:**
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. **Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.** Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.**
- d. **Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI CEI EN ISO 45001 e/o UNI CEI EN ISO 14001.** Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE e/o nella Busta telematica "Documentazione Amministrativa".

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della Garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'Offerta.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della Garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la Garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. SOPRALLUOGO

Data la natura del Servizio posto a base della presente Procedura gara **non è previsto il sopralluogo.**

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro **77,00 (settantasette/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'Offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'Offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'Offerta è dichiarata inammissibile.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD in uso alla Stazione appaltante raggiungibile al seguente link: <https://amiavr.traspare.com> e procedere secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente nel Manuale Operativo allegato alla documentazione di gara, mediante il caricamento delle informazioni e dei documenti di seguito indicati.

Non sono considerate valide le Offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'Offerta e tutta la documentazione afferente la Procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'Offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09 novembre 2026 a pena di irricevibilità. La PAD in uso alla Stazione appaltante non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'Offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'Offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla predetta PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'Offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'Offerta ha a disposizione una capacità illimitata.

Si precisa che la PAD, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta è costituita dalla seguente documentazione e deve essere presentata nelle seguenti distinte "Buste telematiche":

- **"Busta Amministrativa";**
- **"Busta Economica".**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD Offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'Offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle Offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima Offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'Offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'Offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle Offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'Offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui Modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle Offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della Garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta Economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'Offerta e non può comportare la presentazione di una nuova Offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'Offerta inammissibile.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica. Non sono sanabili

le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine massimo di **10 (dieci) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta Economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di massimo di **10 (dieci) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'Offerta.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "**Busta Amministrativa**" deve contenere tutta la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente.

- 1) **Compilazione del DGUE** elettronico che si rende disponibile ed editabile all'interno della Busta Amministrativa contenente oltre quanto sotto riportato.

Il DGUE dovrà essere **sottoscritto digitalmente** dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante o da un suo procuratore, secondo le modalità riportate al punto 1) che precede.

L'operatore economico è obbligato a segnalare, in sede di compilazione del DGUE, qualsiasi fattispecie/situazione significativa ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'Offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'Offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'Offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

2) **Istanza di partecipazione**, la domanda di partecipazione alla presente procedura contenente tutte le relative dichiarazioni a corredo. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello *fac-simile* sub **Allegato A** al presente Disciplinare di gara e sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del concorrente secondo le modalità poco oltre descritte.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE: il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice: il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla Visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.(per tale casistica: allegato_3)

3) **Allegato A1** – Dichiarazione di idoneità morale resa dal Legale rappresentante - il concorrente fornisce una serie di dichiarazioni in relazione alla insussistenza di cause di esclusione dalla gara, ai sensi degli artt. 94, 95 e 98, D.lgs. 36/2023, a carico del proprio/i legale/i rappresentante/i e degli altri soggetti che, a vario titolo, rivestono cariche sociali, ai sensi dell'art. 94, comma 3, D. Lgs. 36/2023.

4) **Allegato A2/A2bis** - Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti ex art. 94, comma 3 d.lgs. 36/2023 o resa da un unico soggetto in nome e per conto di altri soggetti-redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dei seguenti soggetti:

- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = socio amministratore o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, amministratori del socio persona giuridica, ovvero socio di maggioranza della società.

5) **Allegato A3** - dichiarazione materia di pari opportunità, inclusione lavorativa e rispetto delle clausole sociali (art. 57 del D.Lgs. n. 36/23 e Allegato II.3)

6) **In caso di concorrente trasportatore:**

Copia iscrizione all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 1 classe B o superiore

oppure, in caso di concorrente intermediario:

Copia iscrizione all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 8 classe D o superiore, unitamente alla copia iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 1 classe B o superiore del trasportatore (da unire in un file zip unico);

Il PDF del documento (o i PDF dei documenti contenuti nel file zip) deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che possiede la certificazione richiesta ed inserito all'interno della Busta Amministrativa

7) **solo nel caso di concorrente intermediario:**

Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da parte del trasportatore che dichiara l'impegno a garantire il trasporto del rifiuto oggetto dell'appalto per tutta la durata contrattuale.

Il PDF del documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa trasportatrice ed inserito all'interno della Busta Amministrativa

8) **Dichiarazione** firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente quanto di seguito riportato:

aver maturato nei migliori N. 3 (tre) anni degli ultimi N. 5 (cinque) anni precedenti a quelli di indizione della presente Procedura un fatturato globale non inferiore a € 1.200.000,00 + iva (unmilione duecentomila euro/00).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di fatturato globale è posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9) **Dichiarazione** firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente quanto di seguito riportato:

aver effettuato almeno nr. 2 distinti servizi analoghi di trasporto rifiuti oggetto dell'appalto in favore di destinatari pubblici o privati per un importo complessivo di almeno € 1.200.000,00 + iva, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi contrattuali, delle date e dei destinatari pubblici o privati; tale requisito verrà verificato alla luce dei documenti richiesti.

L'attestazione dovrà essere corredata dall'elenco dei principali servizi analoghi svolti in numero non inferiore a N.2 (due) complessivi nel periodo indicato, con indicazione del committente, dell'importo netto contrattuale, del periodo di svolgimento, anche a favore di soggetti privati.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di capacità tecnica e professionale può essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e che le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite secondo la ripartizione dichiarata in sede di offerta.

Si precisa che i contratti valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la quota parte di essi approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e/o concluse in epoca successiva.

Si precisa che per i contratti iniziati in epoca antecedente e/o conclusi successivamente al periodo di riferimento, sarà ritenuta valida esclusivamente la quota parte di essi eseguita nel periodo di riferimento stesso.

- 10) **Contributo ANAC:** ricevuta del pagamento della contribuzione di **€ 77,00** (settantasette/00) dovuta in favore dell'ANAC per la partecipazione alla presente Procedura di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente;
- 11) **Cauzioni e Garanzie:** il concorrente dovrà allegare **la Garanzia provvisoria di cui al precedente punto 13** del presente Disciplinare. Il documento dovrà essere conforme a quanto riportato al predetto punto 13;
- 12) **Capitolato:** firmato digitalmente per accettazione, (in caso di RTI o consorzio ordinario, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) e f) D.Lgs. 36/2023, la firma digitale deve essere apposta da tutte le ditte associate o consorziate; in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante del consorzio).
- 13) **Patto di Integrità:** sottoscritto digitalmente per presa visione ed accettazione, firmato digitalmente per accettazione, (in caso di RTI o consorzio ordinario, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) e f) D.Lgs. 36/2023, la firma digitale deve essere apposta da tutte le ditte associate o consorziate; in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante del consorzio).
- 14) (nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)
a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 104, D.Lgs. 36/2023:

- **Allegato A4** - Dichiarazione del soggetto ausiliato firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata;

- **Allegato A5** - Dichiarazione del soggetto ausiliario (e rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;

- contratto in formato digitale - tramite scansione dell'originale/copia autentica sottoscritta in cartaceo, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente; non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile). Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria si impegna "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura ricorrendo all'istituto dell'Avvalimento devono allegare la documentazione necessaria, firmata digitalmente nella Busta Amministrativa

15) **Allegato A6** - Dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti con identità plurisoggettiva e da parte dei consorzi

16) **Allegato A7** – Dichiarazione per riduzione della Garanzia provvisoria

17) **DOCUMENTI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per i consorzi stabili:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato

esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

La Busta telematica “Busta Economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'Offerta Economica predisposta secondo il modello **Allegato B** al presente Disciplinare di gara.

Il MODULO OFFERTA Allegato B dovrà inoltre contenere l'ammontare, compreso nell'offerta, dei costi di sicurezza aziendali non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.lgs.36/2023 ed il costo della manodopera dei lavoratori impiegati nell'appalto nel caso in cui il concorrente non ritenga congruo il costo della manodopera dei lavoratori impiegati nell'appalto in merito alla stima della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'Offerta Economica le ulteriori motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi ed ulteriori giustificativi. La mancata anticipazione delle ulteriori motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Nello specifico, l'**Offerta Economica dovrà indicare il ribasso percentuale da applicare prezzo €/ton. (COSTO €/TON SERVIZIO PURO) e le altre voci dell'offerta compilabili: COSTO €/TON SERVIZIO PURO RIBASSATO, IMPORTO TOTALE D'OFFERTA.**

Sono ritenute **inammissibili** le Offerte Economiche in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara per l'espletamento del Servizio oggetto della presente Procedura.

Si precisa altresì che: verranno prese in considerazione fino a **due cifre decimali**; in caso di discordanza tra l'espressione degli importi offerti in cifre e l'espressione in lettere ivi indicate, prevarrà l'indicazione più conveniente per la Stazione appaltante.

L'Offerta Economica deve essere **sottoscritta digitalmente**, a pena di esclusione.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo** ex art.108 comma 3 del D.Lgs.36/23.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 09 novembre 2026 ore 10.30, o comunque la prima data utile per la S.A.

Poiché ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la presente Procedura di gara viene interamente espletata attraverso la Piattaforma telematica dedicata, in uso alla Stazione appaltante,

non è prevista la presenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti in sede di apertura delle Offerte (Buste Amministrative ed Economiche).

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla Procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21.1 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “BUSTA AMMINISTRATIVA” E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'Offerta Economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
- c) attivare, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla Procedura di gara sono comunicati entro 5 (*cinque*) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della Procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della Procedura.

Delle operazioni ed attività svolte viene redatto apposito verbale.

La prosecuzione della Procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21.2 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP procede quindi all'apertura e alla valutazione delle Offerte Economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore Offerta. In caso di ex aequo, la Stazione Appaltante procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 3.3 del presente Disciplinare.

La Stazione Appaltante rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20 del Codice i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante, redige la graduatoria.

L'Offerta è **esclusa** in caso di:

1. inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
2. presentazione di Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
3. presentazione di Offerte inammissibili in quanto la Stazione Appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le Offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'Allegato X alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'Offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le Offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 (*trenta*) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle Offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'Offerta di cui al punto che precede, il RUP procede a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 12 del presente Disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto dal punto 12 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 (*trenta*) giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 (*trenta*) giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 60 giorni.

Nondimeno, poiché la Stazione appaltante ha stabilito di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 17, comma 9 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per tutte le motivazioni contenute al punto 6.1 che precede, la medesima, nelle more dell'esame della legittimità della proposta di aggiudicazione e della sua conformità all'interesse pubblico, nonché della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile in capo all'operatore economico cui si è proposto di aggiudicare la procedura, autorizza, in pendenza di adozione del formale provvedimento di aggiudicazione e di stipula del Contratto, l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza. Al ricorrere di tale circostanza, il proposto aggiudicatario sarà

tenuto alla trasmissione di una dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, che sarà fornita dalla Stazione appaltante, relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” ex Legge 136/2010, questo al fine di consentire la gestione amministrativo-contabile della fase esecutiva del contratto, nelle more della sua stipulazione.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra, si procede alla sospensione dell'esecuzione del contratto (qualora autorizzato all'esecuzione in via d'urgenza) ovvero all'esclusione del concorrente e alla revoca della proposta di aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la Garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (*trentadue*) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (*sessanta*) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La Garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la Garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (*trenta*) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la Garanzia Definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Al fine di poter procedere con la stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere:

1. dichiarazione con indicazione del nome e delle generalità del Legale rappresentante o del soggetto che procederà alla firma del Contratto con relativo formale atto di delega o procura notarile;
2. Garanzia Definitiva rilasciata in conformità al disposto dell'art. 117 del Codice;
3. qualora l'aggiudicazione sia disposta in favore di un RTI non costituito, la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, comma 6 del Codice;

4. dichiarazione (che sarà fornita dalla Stazione appaltante) relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ex Legge 136/2010, compilata e sottoscritta;
5. ricevuta di avvenuto versamento, con le modalità previste dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.07.2023, dell'imposta di bollo *una tantum* dovuta ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del Codice per la stipula del Contratto, in proporzione al valore dello stesso.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è posta a carico dell'aggiudicatario ed è assolta, una tantum, al momento della stipula del contratto, secondo gli importi determinati dalla Tabella A dell'Allegato I.4, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell'imposta di bollo dovuta e trasmettere alla Stazione appaltante la relativa attestazione di pagamento entro il termine indicato dalla Stazione appaltante e, comunque, anteriormente alla stipulazione del contratto.

Il pagamento dell'imposta di bollo effettuato ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il versamento è effettuato con modalità telematica mediante modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

L'importo dell'imposta di bollo dovrà essere determinato con riferimento all'importo massimo previsto dal contratto, al netto dell'IVA, tenendo conto, ove dovuto, dell'eventuale bollo già assolto nella fase precedente alla stipula secondo la disciplina ordinaria, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Patto di Integrità, nonché nel Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Stazione appaltante ai sensi del D.lgs. n. 230/2001.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante al link: www.amiavr.it.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della Procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'utilizzo della PAD in uso alla Stazione appaltante

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'utilizzo della PAD in uso alla Stazione appaltante.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della Legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante l'utilizzo della PAD in uso alla Stazione appaltante.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

NOTA BENE: qualora, per problemi ascrivibili al Gestore informatico della Piattaforma la modalità di accesso agli atti descritta sopra non sia fruibile, l'accesso rimane comunque consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mediante richiesta scritta da inoltrare a mezzo della Piattaforma Appalti in uso alla Stazione appaltante – sezione *“Comunicazioni riservate al concorrente”* della Procedura.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente Procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto – sede di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e s.m.i., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti l'aggiudicazione della procedura in oggetto.

29. ANTICORRUZIONE

L'Affidatario in sede di presentazione della propria Offerta dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare che, in caso di aggiudicazione, nel corso di espletamento del Contratto di Appalto, Amia Verona S.p.A. ha adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, conforme alla norma UNI ISO 37001:2025, nonché un proprio Codice Etico.

L'Affidatario dichiara di aver preso visione, attraverso il sito istituzionale di Amia Verona S.p.A., della Politica di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti nell'ambito del presente rapporto contrattuale.

L'Affidatario si impegna, pertanto, a non porre in essere comportamenti, atti od omissioni che possano, anche solo potenzialmente, costituire violazione della suddetta Politica o del Codice Etico, e a conformarsi ai principi di integrità, trasparenza, correttezza e legalità previsti dagli stessi.

L'Affidatario prende atto e accetta che eventuali violazioni della Politica di Prevenzione della Corruzione o del Codice Etico costituiscono grave inadempimento contrattuale e potranno comportare, a discrezione di Amia Verona S.p.A., la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Il Responsabile del Progetto
Geom. Moreno Pensa